

vi è nel modo di pensare comune una viva tendenza a confondere insieme il lato giuridico con il lato economico del fenomeno circolatorio e così il mezzo col fine. La ragione di questo necessario intervento del diritto sta in ciò che, naturalmente, codesto fenomeno, in tutte le sue forme, determina tra le persone costituenti i soggetti della circolazione come tra questi e i terzi, conflitti di interessi, i quali, se non fossero composti o regolati dal diritto, turberebbero lo svolgimento del fenomeno e perfino lo renderebbero impossibile: chi venderebbe il suo fondo, chi affitterebbe la sua casa, chi presterebbe il suo denaro se il diritto non garantisse il suo interesse al pagamento del prezzo o della mercede, alla riconsegna della cosa o alla restituzione della somma?

Il diritto opera in questo campo, come sempre, regolando la condotta degli uomini, cioè spingendoli a operare *in un certo modo* al fine che alcuni di essi si procurino i beni i quali appartengono ad altri. Questa determinazione avviene da un lato col *vietare* certi modi adottati per raggiungere codesto fine; dall'altro col *favorirne* certi altri e così non solo col *permetterli* ma con l'attribuirvi *tale efficacia* che ne derivi la tutela dell'interesse al godimento del bene altrui. Si può distinguere così una circolazione dei beni *secondo il diritto* da una circolazione *contro il diritto*; la antitesi tra questi due tipi si assapora contrapponendo la compra al furto. È chiaro che se la teoria giuridica della circolazione concerne lo studio dei mezzi impiegati dal diritto per attuarla, rimane compresa nel suo ambito soltanto la circolazione *secondo il diritto*.

È chiaro del pari che se la circolazione consiste nello spostamento di un bene dal godimento di uno al godimento di un altro soggetto, il diritto non può operare per favorirla se non facendo derivare da certi fatti un corrispondente spostamento della tutela degli interessi di ciascuno dei due soggetti rispetto al bene medesimo. Ciò vuol dire che l'ordinamento giuridico

della circolazione si risolve nella determinazione di alcuni schemi di atti, ai quali si attribuisce codesta efficacia.

Ho già avvertito che codesto ordinamento si forma per una ragione di pubblico interesse, in quanto la circolazione dei beni è una delle condizioni elementari per la vita della società. Ma codesto pubblico interesse può essere servito dalla *iniziativa pubblica* o dalla *iniziativa privata*; e così gli atti, che hanno efficacia sulla circolazione, possono essere compiuti in virtù di un *pubblico potere* o in virtù di un *diritto subiettivo privato*, onde si distingue una *circolazione di diritto pubblico* da una *circolazione di diritto privato*.

La differenza tra questi due tipi si intenda bene che non consiste nel fine sibbene soltanto nel mezzo dell'intervento del diritto. Chi vuol persuadersi subito di questa verità paragoni la *vendita* con la *espropriazione per pubblica utilità*, la *donazione* con la *imposta* o il *contratto di lavoro* con l'*arruolamento militare necessario*; in tutti questi casi vi sono dei beni che si spostano per una ragione economica costante mentre varia la natura del fatto, a cui il diritto ricollega la sua azione: quando a una conveniente distribuzione dei beni non si ritenga mezzo idoneo la iniziativa privata, il diritto attua lo spostamento mediante l'esercizio del pubblico potere.

Pertanto una compiuta teoria giuridica della circolazione dovrebbe comprendere così lo studio dei suoi mezzi secondo il diritto privato come secondo il diritto pubblico. Qui però se ne espone soltanto lo schema secondo il diritto privato, al quale deve forse riconoscersi la maggiore importanza essendo la iniziativa privata il mezzo precipuo per determinare la circolazione; e ciò non già perchè il fenomeno non interessi lo Stato ma perchè questo ravvisa in quella iniziativa, e, dietro di essa, nell'interesse dei singoli lo strumento più adatto al suo naturale svolgimento.

Mezzi giuridici della circolazione possono pertanto ritenersi quegli atti, ai quali il diritto ricollega la tutela degli in-

teressi impegnati nella circolazione medesima, o, in altre parole, la modificazione della situazione giuridica preesistente, che consegue la tutela dell'interesse al godimento del bene altrui.

6. *Il problema giuridico della circolazione.* — Dato che la circolazione consiste nello spostamento di un bene da uno a un altro titolare è chiaro che il problema del suo ordinamento giuridico sorge dalla diversità degli interessi, che debbono essere tenuti in conto e rispettivamente garantiti: *interessi di ciascuna delle parti e interessi dei terzi.*

Come questi interessi siano diversi e possano essere in contrasto fra di loro può dimostrarsi fin da ora con un esempio elementare: chi dà una casa in locazione ha interesse a lasciarla godere altrui il meno possibile; chi la prende, a goderla il più possibile; un terzo, a sua volta, può avere interesse a godere la casa per sé. Senza dubbio la conciliazione di questi interessi costituisce una difficoltà assai grave, che il nostro ordine giuridico ha risolto in modo tutt'altro che perfetto.

I criteri, ai quali si può ricondurre la risoluzione di questo problema, mi sembrano questi tre: *libertà, apparenza e sicurezza* della circolazione.

a) In linea di principio, e salvo quanto fu detto al punto precedente, la circolazione è lasciata alla iniziativa delle parti, le quali provvedono liberamente al loro interesse. Il fondamento di questo principio è manifesto: poichè la circolazione serve a far defluire i beni dal luogo in cui non possono sviluppare la loro utilità e a farli affluire dove ve ne è maggior bisogno, il mezzo migliore per determinarla è quella iniziativa delle parti, le quali meglio di ogni altro conoscono i rispettivi bisogni. La circolazione secondo il diritto privato è dunque tipicamente *libera o volontaria*, mentre alla circolazione secondo il diritto pubblico si può riconoscere il carattere di *circolazione forzata*.

b) D'altro canto, se il far circolare un bene dipende dalla volontà delle parti, il fatto che determina la circolazione ha da essere tale che ne consegua la *apparenza* della circolazione medesima: le parti possono far muovere i beni o lasciarli fermi, ma quando li muovono conviene che facciano sapere dove vanno.

c) Infine, affinché i vantaggi della circolazione siano garantiti, occorre che il fatto determinante la circolazione abbia tale efficacia che ne consegua per chi aspira al godimento del bene altrui la *sicurezza* di poterlo godere.